



# ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione  
e la rete oncologica

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 49 del 18/02/2022

<b>Oggetto:</b> Approvazione schema di convenzione con la Scuola Italiana di Senologia per lo svolgimento di tirocini di formazione e aggiornamento		
Struttura Proponente	S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche	Cristina Gheri
	Responsabile del procedimento	Manola Turci
	Estensore	Manola Turci
Allegati n. 1		

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Importo di spesa	Conto Economico	Anno

Eseguibile a norma di Legge dal 05/03/2022

Pubblicato a norma di Legge il 18 FEB. 2022

Inviato al Collegio Sindacale il 18 FEB. 2022

### IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016, prorogato con D.P.G.R.T. n. 172 del 18/12/2020 e con atto del Presidente della Giunta Regionale n. registrazione 0023084 del 20.01.2021

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- la deliberazione DG n. 150 del 31 maggio 2018 con la quale è stato adottato lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- la deliberazione DG n.11 del 13 Gennaio 2020 con la quale è stato modificato/integrato il regolamento di organizzazione e l'organigramma adottato con delibera DG n.150 del 31 maggio 2018.

**Dato atto che** il Dr. Claudio Andreoli, Direttore della Scuola Italiana di Senologia tramite e-mail, agli atti conservate, ha richiesto ad ISPRO la disponibilità ad attivare una nuova convenzione per lo svolgimento di tirocini di formazione e aggiornamento per laureati in Medicina e Chirurgia che partecipano a percorsi didattico-formativi della Scuola;

**Considerato che:**

- I tirocini richiesti sono di tipo extra curricolari ed osservazionale della durata massima di 80 ore ciascuno;
- il numero previsto di tirocinanti non potrà mai in ogni caso essere superiore ad 8/anno;
- i tirocini sono individuali ed organizzati in modo che non ci sia la presenza in ISPRO di più di un tirocinante alla volta;
- la Scuola Italiana di Senologia riconoscerà ad ISPRO, a titolo di corrispettivo, euro 200,00 (euro duecento/00) oltre IVA se dovuta per ciascun tirocinante accolto per un tirocinio di 80 ore;

**Rilevato** che l'attività oggetto della presente Convenzione è organizzata in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di Istituto, nonché piena funzionalità dei servizi;

**Dato atto che** la Direzione Generale ha espresso parere favorevole sull'accordo di convenzione nota prot. 482 del 09/02/2022 agli atti;

**Precisato che:**

- la Scuola Italiana di Senologia si farà carico, per i tirocinanti, dell'attivazione delle necessarie coperture assicurative quali polizza infortuni INAIL, ai sensi di quanto previsto dal DPR 1124/1965 per responsabilità civile contro terzi rischi professionali e infortuni;
- la Scuola Italiana di Senologia si farà carico della formazione generale sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08;
- ISPRO dispone di strutture, personale ed attrezzature idonee allo svolgimento dei tirocini di formazione oggetto dell'accordo sopra menzionato;
- non sussistono elementi ostativi né conflitti di interesse tra ISPRO e la Scuola Italiana di Senologia per la conclusione del rapporto di collaborazione tra le parti;
- Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro di qualsivoglia natura;

**Preso atto che** al termine delle trattative intercorse la Scuola Italiana di Senologia ad ISPRO hanno convenuto sullo schema di convenzione, di cui all'allegato di lettera "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'attivazione dei tirocini di formazione e aggiornamento per laureati in Medicina e Chirurgia che partecipano a percorsi didattico-formativi della Scuola Italiana di Senologia;

**Preso atto inoltre che** la presente convenzione ha una durata triennale e produce effetti dall'ultima firma digitale con facoltà di rinnovo annuale fino ad un massimo di tre rinnovi mediante scambio di note con preavviso di almeno trenta giorni;

**Preso atto altresì che** i tirocini di cui sopra si svolgeranno presso la S.C. Senologia Clinica di ISPRO;

**Precisato altresì** che ISPRO ha individuato referente della Convenzione, il Dr. Beniamio Brancato, Direttore della SC Senologia Clinica di ISPRO;

**Ritenuto** opportuno procedere all'approvazione della convenzione di cui all'allegato di lettera "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Con** la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza (ai sensi del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.);

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in parte narrativa che s'intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare, autorizzandone la stipula, la Convenzione tra ISPRO e la Scuola Italiana di Senologia di cui all'Allegato "A" al fine di consentire l'avvio dei Tirocini di Formazione e Aggiornamento per laureati in Medicina e Chirurgia presso le strutture di ISPRO;
- 2) di prendere atto che la convenzione prevede l'impegno della Scuola Italiana di Senologia a corrispondere ad ISPRO € 200,00 (euro duecento/00) oltre IVA se dovuta per ciascun tirocinante accolto;
- 3) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.

  
IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Riccardo Poli)

  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Mario Piccoli Mazzini)

  
IL DIRETTORE GENERALE  
(Prof. Gianni Amunni)

## Elenco degli allegati

**Allegato "A"** Convenzione per l'attivazione di tirocini di formazione e aggiornamento per laureati in Medicina e Chirurgia n. pagine 3

**STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:**

Direzione Aziendale

S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche ISPRO

Settore Supporto Ricerca ISPRO

S.C. Senologia Clinica ISPRO

## **Convenzione per Tirocinio di Formazione e Aggiornamento (Laureati in Medicina e Chirurgia)**

**tra**

La Scuola Italiana di Senologia, con sede legale in Milano, viale Giovanni da Cermenate 54, codice fiscale n. 01069980033, d'ora in poi chiamato "soggetto promotore", rappresentata dal dr. Claudio Andreoli (Direttore e Legale Rappresentante)

**e**

Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), con sede legale in Firenze via Cosimo II il Vecchio n°2, codice fiscale 94148910482 e partita IVA 05872050488, d'ora in poi chiamato "soggetto ospitante" rappresentato dal Direttore Generale, prof. Gianni Amunni

**premessso**

che la Scuola Italiana di Senologia ha fra le sue finalità istituzionali, quella di contribuire ad implementare in Italia la cultura medico-scientifica basata sull'evidenza anche attraverso la promozione e realizzazione di attività volte favorire l'aggiornamento continuo degli operatori sanitari;

**si conviene quanto segue**

**Art. 1** - Il "soggetto ospitante" accoglierà presso le proprie strutture laureati in Medicina e Chirurgia che partecipano a percorsi didattico-formativi della Scuola Italiana di Senologia, per lo svolgimento di tirocini di tipo osservazionale della durata massima di 80 ore. Tali tirocini sono finalizzati all'acquisizione di abilità tecniche e pratiche nel settore della diagnostica senologica e di quella ecografica in particolare.

**Art.2** - Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro di qualsivoglia natura. Durante lo svolgimento dei tirocini l'attività verrà seguita e verificata da un Tutor istituzionale incaricato dal soggetto ospitante in veste di responsabile didattico-formativo.

**Art.3** - Il numero previsto di tirocinanti non sarà mai in ogni caso superiore a 8/anno. I tirocini sono individuali in modo che non ci sia la presenza in struttura di più di un tirocinante alla volta. La Scuola si impegna a pianificare l'attività tenendo innanzitutto conto delle esigenze della struttura per evitare che possa avere un impatto negativo sul regolare svolgimento della normale pratica clinica concordando preventivamente con il Tutor la calendarizzazione dei tirocini stessi.

**Art. 4** - Per ciascun tirocinante inserito, in base alla presente convenzione, il soggetto promotore deve fornire al "soggetto ospitante" la seguente documentazione:

- Nominativo del tirocinante, indirizzo privato, recapito telefonico e e-mail
- Data di iscrizione e numero di appartenenza all'Ordine dei Medici
- Modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in struttura
- Estremi identificativi dell'assicurazione per la responsabilità civile contro terzi, rischi professionali e infortuni
- Documentazione relativa al rispetto della normativa vigente in tema di Covid-19 (Green Pass ed eventuale tampone recente)

**Art. 5** - Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal programma formativo.
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.
- Frequentare la struttura ospitante nei tempi e con le modalità concordate con il Tutor rispettando l'orario, l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali.

Il soggetto ospitante da parte sua si impegna a:

- Rispettare e far rispettare il programma formativo concordato.
- Segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.

Il soggetto promotore riconoscerà, a titolo di corrispettivo, al soggetto ospitante euro 200 per ciascun tirocinante accolto in applicazione della presente convenzione che svolgerà un tirocinio con il numero massimo di ore previste. L'importo suddetto sarà rideterminato proporzionalmente in caso di un numero di ore di tirocinio inferiori al massimo previsto.

**Art. 6** - La presente convenzione non intende creare in alcun modo rapporto di dipendenza, associazione e consorzio. La convenzione non riveste carattere di esclusività per alcuna delle parti. Tutte le notifiche, richieste o altre comunicazioni relative alla convenzione devono essere fatta dall'altra parte per iscritto tramite supporto a ricezione certificata. Tutte le modifiche alla convenzione dovranno essere concordate per iscritto dalle parti.

**Art. 7** - Ciascuna delle parti potrà recedere dalla convenzione qualora l'altra parte risulti inadempiente ad alcune delle proprie obbligazioni, purché tale inadempimento sia stato contestato a mezzo lettera raccomandata A/R o posta certificata con preavviso di almeno 30 gg.

**Art. 8** - Il soggetto ospitante si impegna altresì a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in tema di sicurezza.

Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) Il soggetto promotore cura la "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08, "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così, come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011 e sue ss.mm. e ii, attraverso l'erogazione al tirocinante di 4 (quattro) ore di formazione generale con consegna al soggetto ospitante di copia dell'attestazione finale;

In caso di mancata produzione della suddetta attestazione, il tirocinante è tenuto a frequentare le iniziative formative organizzate dalla Struttura Ospitante secondo le modalità previste; eventuali spese legate alla somministrazione della formazione non saranno imputate all'Università;

- b) laddove necessario, sulla base della valutazione dei rischi cui il tirocinante sarà esposto, il soggetto promotore si impegna a somministrare al tirocinante, formazione specifica integrativa rispetto a quella già effettuata al punto a);
- c) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori", del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;

- d) al medico competente della soggetto ospitante, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il tirocinante dovrà consegnare in copia i documenti previsti dal Protocollo di sorveglianza sanitaria della struttura ospitante.

Qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti e il tirocinante coinvolto in questa attività sia classificato esposto alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. per le competenze del Datore di Lavoro previste dalla normativa in materia, gli Esperti Qualificati (EQ) nominati dei rispettivi Enti sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di quanto previsto dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i, secondo modalità da trattare anche direttamente.

**Art. 9** - Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati per finalità della convenzione e nel completo rispetto della normativa sulla Privacy.

Ciascuna parte opererà come autonomo titolare dei dati relativi alla stessa e per l'effetto ciascuna parte si obbliga a trattare i dati sia cartacei sia digitali relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 con particolare riferimento alle misure di sicurezza di cui all'art. 32.

In particolare la parti convengono che il soggetto ospitante provvederà a designare ogni singolo tirocinante quale autorizzato al trattamento ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati.

**Art. 10** - Le parti s'impegnano a non divulgare e a non utilizzare, anche successivamente alla cessazione del presente accordo, i dati, ed ogni altra informazione, di cui abbiano avuto conoscenza in relazione all'esecuzione della presente convenzione.

In particolare, ciascuna parte si obbliga a:

- (a) mantenere riservate le informazioni acquisite nell'ambito della presente convenzione e a non divulgarle;
- (b) utilizzare le informazioni al solo ed esclusivo fine di adempiere a quanto previsto nella presente convenzione;

Resta inteso che ciascuna parte sarà considerata responsabile per ogni danno che dovesse derivare all'altra da comportamenti non conformi al dovere di riservatezza tenuti dai propri incaricati. La violazione dei predetti adempimenti costituirà clausola di risoluzione immediata del presente contratto.

**Art. 11** - La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed ha durata triennale salvo disdetta scritta con lettera A/R o posta certificata di una delle due parti, con almeno 30 giorni di preavviso. Alla sua scadenza potrà essere rinnovata di anno in anno tramite atto espresso sottoscritto dalle parti.

**Art. 12** - La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 a carico del soggetto promotore.

**Data:**

Per soggetto proponente

Per soggetto ospitante

Dott. Claudio Andreoli  
Legale Rappresentante

Prof. Gianni Amunni  
Legale Rappresentante